



**Avviso pubblico**

**Formare per assumere - Incentivi occupazionali associati a  
voucher per l'adeguamento delle competenze**

## Indice

A.1 Finalità e obiettivi .....	3
A.2 Riferimenti normativi .....	3
A.3 Soggetti beneficiari.....	4
A.4 Soggetti destinatari .....	5
A.5 Dotazione finanziaria.....	5
B.1 Caratteristiche generali dell'agevolazione .....	6
B.1.a. Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.62495 e in particolare della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 del 19/03/2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e s.m.i..	8
B.1.b Reg (UE) n. 1407/2013, per gli aiuti di importanza minore "de minimis" .....	9
C.1 Presentazione delle domande .....	10
C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione dell'agevolazione.....	12
C.3 Istruttoria.....	12
C.3.a Modalità e tempi del processo .....	12
C.3.b Verifica di ammissibilità delle domande.....	12
C.3.c Integrazione documentale .....	12
C.3.d Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria.....	13
C.4 Modalità e tempi per l'erogazione dell'agevolazione .....	13
C.4.a Caratteristiche della fase di rendicontazione .....	13
D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari.....	17
D.2 Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari .....	17
D.3 Ispezioni e controlli .....	18
D.4 Monitoraggio dei risultati.....	18
D.5 Responsabile del procedimento .....	18
D.6 Trattamento dati personali.....	19
D.7 Pubblicazione, informazioni e contatti.....	19
D.8 Diritto di accesso agli atti .....	21
D.9 Riepilogo date e termini temporali .....	22
E.1 Allegati .....	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>

## A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE

### A.1 Finalità e obiettivi

Il presente Avviso, in attuazione della D.G.R. n. 4922 del 21/06/2021, si propone di superare il *mismatch* tra domanda e offerta di lavoro, permettendo alle imprese di colmare il gap di profili e competenze in fase di assunzione, attraverso il finanziamento di percorsi formativi abbinati ad incentivi occupazionali.

In tal senso, focalizzandosi sui bisogni delle imprese, la misura costituisce un'opportunità ulteriore rispetto agli interventi in corso di politica attiva e si inserisce nella strategia europea e nazionale di ripresa e di contrasto alla crisi occupazionale.

### A.2 Riferimenti normativi

- l.r. 28 settembre 2006, n. 22 “Il mercato del lavoro in Lombardia” così come modificata dalla l.r. del 4 luglio 2018, n. 9 che ridefinisce l'organizzazione del mercato del lavoro in Regione Lombardia;
- l.r. 6 agosto 2007, n. 19 “Norme sul sistema educativo di Istruzione e formazione della Regione Lombardia” e ss.mm.ii.;
- D.lgs. 14 settembre 2015 n.150 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
- l.r. 5 ottobre 2015, n. 30 “Qualità, innovazione ed internazionalizzazione nei sistemi di istruzione, formazione e lavoro in Lombardia. Modifiche alle ll.rr. 19/2007 sul sistema di istruzione e formazione e 22/2006 sul mercato del lavoro”;
- il Reg. (UE) n. 1407/2013 artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di “impresa unica”), 3 (aiuti de minimis), 5.1 (cumulo) e 6 (controllo) (Regime De Minimis);
- il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, presentato dalla Giunta il 29 maggio 2018 con D.G.R. n. XI/154 e approvato dal Consiglio Regionale il 10 luglio 2018 con D.C.R. XI/64;
- la D.G.R. n. XI/7837 del 12 febbraio 2018 avente come oggetto Approvazione della policy regionale “Regole per il governo e applicazione dei principi di privacy by design e by default ai trattamenti di dati personali di titolarità di Regione Lombardia”;
- la Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e ss.mm.ii.;
- la Comunicazione C(2020) 3482 final del 21/5/2020 con cui la Commissione europea ha approvato il Regime Quadro italiano State Aid SA.57021 (2020/N, ex 2020/PN) – Italy – COVID-19 Regime Quadro, modificato dalle Comunicazioni C(2020) 6341 final del 11/9/2020 State Aid SA.58547 (2020/N) – Italy, C(2020) 9121 final del 10/12/2020 State Aid SA.59655 (2020/N) – Italy, C(2020) 9300 final del 15/12/2020 State Aid SA.59827 (2020/N) – Italy e C(2021) 2570 final del 09/04/2021 State Aid SA.62495 (2021/N) – Italy;
- D.G.R. n. XI/3372 del 14 luglio 2020, approvazione schema di accordo “Riprogrammazione dei Programmi Operativi dei fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'articolo 242 del decreto legge 34/2020”;
- Delibera CIPE 42/2020 del 28 luglio 2020 che dispone la nuova assegnazione alla Regione Lombardia di risorse FSC 2014-2020 per un importo complessivo di 345,70 milioni di euro;
- D.G.R. n. XI/4398 del 10 marzo 2021, Incentivi occupazionali alle imprese che assumono i destinatari delle misure regionali Dote Unica Lavoro e Azioni di Rete per il Lavoro;
- D.G.R. n. XI/4922 del 21 giugno 2021 che approva la misura “Formare per assumere - incentivi occupazionali associati a voucher per l'adeguamento delle competenze”;

- D.D.U.O. n. 9190 del 6 luglio 2021 con il quale è stato approvato l'“Avviso pubblico Formare per assumere - Incentivi occupazionali associati a voucher per l'adeguamento delle competenze - Attuazione della D.G.R. n. XI/4922 del 21 giugno 2021”;
- D.D.U.O. n. 10373 del 28 luglio 2021 con il quale sono state disciplinate le modalità per il riconoscimento dei contratti di apprendistato ed è stato aggiornato l'Avviso;
- D.G.R. n. XI/5141 del 2 agosto 2021 che incrementa la dotazione finanziaria della misura regionale;
- D.D.U.O. n. 10775 del 4 agosto 2021 cui è stata incrementata dotazione finanziaria dell'Avviso a 15.000.000 di euro.

### A.3 Soggetti beneficiari

Datori di lavoro aventi unità produttiva/sede operativa ubicata sul territorio di Regione Lombardia, rientranti in una delle seguenti categorie:

- le imprese iscritte, in stato attivo, al Registro Imprese della Camera di Commercio di competenza;
- gli Enti del Terzo Settore (organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali, incluse le cooperative sociali, reti associative, società di mutuo soccorso, associazioni, riconosciute o non riconosciute, fondazioni) iscritti ai registri (regionale/provinciale nelle more dell'attuazione del Registro Nazionale, ai sensi del D.Lgs. 117/2017);
- le associazioni riconosciute e le fondazioni, aventi personalità giuridica e pertanto iscritte al Registro Regionale delle persone giuridiche;
- i lavoratori autonomi esercenti arti o professioni con partita IVA attiva, in forma singola o associata;
- le associazioni e i consorzi tra i soggetti di cui ai punti precedenti.

Sono invece esclusi dal presente Avviso:

- le pubbliche amministrazioni, individuabili assumendo a riferimento la nozione e l'elencazione recati dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.<sup>1</sup>;
- i soggetti iscritti all'Albo regionale degli operatori accreditati per i servizi di formazione e lavoro;
- le società, gli enti e singoli professionisti che, a qualsiasi titolo, prestano servizi di consulenza e assistenza tecnica a favore dei soggetti coinvolti nell'attuazione, controllo, certificazione e sorveglianza del presente Avviso.

Sono altresì esclusi i datori di lavoro che svolgono attività primaria di cui ai seguenti codici ATECO:

- 96.04.1 - 96.04.10;
- 92.00.01 - 92.00.02 - 92.00.09;
- 47.78.94.

I soggetti richiedenti devono assicurare di:

- non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione del proprio stato, ovvero di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- essere in regola con la normativa in materia di sicurezza del lavoro, assicurazioni sociali obbligatorie nonché rispettare la normativa in materia fiscale;

---

<sup>1</sup> Sono altresì escluse le autorità amministrative indipendenti, nonché tutti i soggetti che sono indicati espressamente nell'elenco delle unità istituzionali appartenenti al settore delle Amministrazioni Pubbliche, pubblicato annualmente sulla Gazzetta Ufficiale dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 3 della l. n. 196/2009 e s.m.i., o rientranti tra i comparti sottoposti o comunque tenuti all'applicazione del regime di contrattazione collettiva di lavoro nazionale attribuita all'ARAN. Sono, inoltre, escluse dai benefici del presente Avviso le assunzioni effettuate da soggetti qualificabili come pubblici, in quanto costituiti, riconosciuti da norme di legge, vigilati e/o finanziati dalla pubblica amministrazione e attraverso i quali quest'ultima svolge la sua funzione amministrativa per il perseguimento di un interesse pubblico. Sono da considerare pubblici gli organismi di diritto pubblico ex articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i. Sono, infine, escluse dai benefici del presente Avviso le assunzioni effettuate da società in house partecipate da pubbliche amministrazioni e soggette ai poteri di controllo e vigilanza di queste ultime.

- essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori e con le contribuzioni agli Enti Paritetici ove espressamente previsto dai Contratti Collettivi Nazionali Interconfederali o di Categoria;
- essere in regola con le assunzioni previste dalla Legge n. 68 del 12/03/99 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e ss.mm.ii. in materia di collocamento mirato ai disabili;
- essere in regola con la normativa sugli aiuti di Stato in regime di “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e “de minimis” (Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013).

Regione Lombardia intende concorrere all’innalzamento della qualità del lavoro, collegando l’incentivo economico alla garanzia di adeguati livelli retributivi, normativi e contributivi. Pertanto, le imprese beneficiarie del presente Avviso si impegnano a rispettare, per il lavoratore per il quale si chiede l’incentivo, gli accordi e i contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali, se presenti, stipulati dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, e a dichiarare, in fase di richiesta dell’incentivo, il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato. Si richiama, a tal fine, la disciplina in materia<sup>2</sup>, al cui rispetto è preposto l’Ispettorato del Lavoro. Il perimetro dei contratti collettivi nazionali che rispondono ai livelli di tutela previsti dai contratti maggiormente rappresentativi sul piano nazionale potrà essere ulteriormente definito e qualificato con l’adozione del sistema di codifica da parte del CNEL<sup>3</sup>.

#### **A.4 Soggetti destinatari**

Lavoratori che prima dell’assunzione risultavano privi di impiego (di tipo subordinato o parasubordinato) da almeno 30 giorni. Con riferimento alle tempistiche previste dal presente Avviso, tutti i giorni sono da intendersi di calendario.

Sono esclusi coloro che sono fruitori di misure regionali già comprensive delle medesime agevolazioni o tipologie di servizi. Nello specifico, l’agevolazione non è ammissibile nei seguenti casi:

- per l’assunzione di un lavoratore che ha una misura regionale di politica attiva (nell’ambito di Dote Unica Lavoro, Garanzia Giovani o Azioni di Rete per il Lavoro) in corso al momento dell’assunzione, oppure conclusa nei 180 giorni precedenti la data di assunzione;
- se, per lo stesso lavoratore, al beneficiario è stata già concessa un’agevolazione nell’ambito dei seguenti bandi: Ricetta lavoro/Incentivi occupazionali, Formazione continua - Fase VI.

#### **A.5 Dotazione finanziaria**

La dotazione finanziaria complessiva è pari a € 15.000.000,00.

## **B. CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE**

<sup>2</sup> Legge 296/2006 all’art. 1, comma 1175 “A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.

<sup>3</sup> art. 16 -quater del D.L. 16 luglio 2020 n.76 (c.d. decreto semplificazione) 1. Nelle comunicazioni obbligatorie previste dalle disposizioni di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, e nelle trasmissioni mensili di cui all’articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il dato relativo al contratto collettivo nazionale di lavoro è indicato mediante un codice alfanumerico, unico per tutte le amministrazioni interessate. Tale codice viene attribuito dal Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL) in sede di acquisizione del contratto collettivo nell’archivio di cui all’articolo 17 della legge 30 dicembre 1986, n. 936. La composizione del codice è definita secondo criteri stabiliti dal CNEL d’intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l’Istituto nazionale della previdenza sociale.

## B.1 Caratteristiche generali dell'agevolazione

Il presente Avviso è finanziato con risorse a valere sull'Accordo "Riprogrammazione dei programmi operativi dei fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'articolo 242 del decreto legge 34/2020", sottoscritto con il Ministero per il Sud e la Coesione territoriale in data 16 luglio 2020 sulla base dello schema approvato dalla Giunta con D.G.R. n. XI/3372 del 14/07/2020.

Ai soggetti beneficiari è riconosciuta un'agevolazione per la formazione erogata in fase di inserimento unitamente ad un incentivo a parziale copertura del costo del lavoro. L'agevolazione può essere inoltre estesa alla copertura dei costi di ricerca e selezione del personale, ove richiesto.

L'agevolazione è cumulabile con altre agevolazioni previste a livello regionale o nazionale, purché non riguardino gli stessi costi ammissibili. Ai fini della riconoscibilità delle spese, l'IVA è da considerare non ammissibile.

### *Voucher per la formazione*

Il voucher per la formazione è riconosciuto, a seguito dell'assunzione, a copertura del costo sostenuto per il percorso formativo, fino un valore massimo di € 3.000 per ciascun lavoratore assunto, a fronte del servizio fruito e della sottoscrizione di un contratto di lavoro subordinato secondo le regole di cui al sotto paragrafo "Incentivo occupazionale". È riconosciuta la formazione avviata a partire dalla pubblicazione del presente Avviso, eventualmente anche prima dell'assunzione.

Ai fini della riconoscibilità del voucher, la formazione deve essere erogata da un operatore appartenente all'elenco regionale degli operatori accreditati per i servizi alla formazione con numero definitivo di iscrizione, da un'Università legalmente riconosciuta con sede legale e operativa in Regione Lombardia ai sensi della L.R. n. 33/2004 o da una Fondazione ITS con sede in Lombardia. I datori di lavoro interessati possono prendere visione dell'elenco degli operatori accreditati pubblicato nel sito della Direzione Formazione e Lavoro, <https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/enti-e-operatori/istruzione/accreditamento-operatori/ser-accreditamento-servizi-ifp-ifl>.

Unicamente per la formazione permanente e di specializzazione, l'operatore potrà utilizzare una sede occasionale, facendo ricorso alle procedure in uso.

Le spese per la formazione sono ammissibili se i percorsi formativi realizzati rispettano le condizioni di seguito elencate:

- il percorso formativo (sia la formazione permanente sia quella di specializzazione) deve avere la **durata di minimo 40 ore**, ad eccezione dei corsi di formazione abilitante o regolamentata (Allegato 1B) che devono rispettare gli standard (anche di durata) dell'ordinamento specifico a cui i percorsi si riferiscono;
- il corso deve essere caricato sul sistema informativo Finanziamenti Online di Regione Lombardia (di seguito GEFO) a cura dell'operatore accreditato, all'interno delle specifiche offerte formative di cui all'Allegato 1C, coerenti con il Quadro Regionale degli Standard Professionali. Pertanto, il datore di lavoro, al momento della domanda di concessione dell'agevolazione, dovrà acquisire dall'operatore il **codice identificativo** del percorso formativo generato da GEFO e inserirlo nella schermata ove richiesto;
- il percorso formativo deve concludersi con un **attestato di partecipazione** rilasciato dal soggetto erogatore secondo il format di cui all'Allegato 2;
- le modalità di fatturazione e di pagamento del fornitore devono rispettare i requisiti di cui al paragrafo C.4.

È possibile l'ammissione al finanziamento di servizi formativi erogati da **enti diversi dagli operatori accreditati regionali** esclusivamente se finalizzati **all'acquisizione di patentini o di specifiche certificazioni** elencati all'Allegato 1A. In tal caso non è previsto l'utilizzo di GEFO. Al termine del percorso, il datore di lavoro dovrà acquisire l'attestato di partecipazione rilasciato dall'ente erogatore utilizzando, in tal caso, il format previsto e la certificazione e/o patentino come esito del percorso formativo.

Con riferimento ai servizi formativi relativi ad assunzioni con contratto di apprendistato, si precisa quanto segue:

- per l'apprendistato di I e III livello (ex artt. 43 o 45 D.lgs. 81/2015), la formazione è facoltativa, e, qualora necessaria, può essere riconosciuta esclusivamente quella formazione riferita all'acquisizione di un patentino o specifica certificazione di cui all'Allegato 1A del presente Avviso;
- per l'apprendistato di II livello (ex art. 44 del D.lgs. 81/2015), la formazione è facoltativa e, qualora necessaria, può essere riconosciuta soltanto se riferita a corsi erogati da enti accreditati per i servizi alla formazione di Regione Lombardia e inseriti nell'offerta formativa ID 404 "Percorsi Professionalizzati" o, alternativamente, all'acquisizione di un patentino o specifica certificazione di cui all'Allegato 1A del presente Avviso.

Il voucher per i servizi di formazione è riconosciuto anche in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro.

#### *Voucher per i servizi di ricerca e selezione*

L'azienda può accedere ad un voucher per servizi esterni di ricerca e selezione del personale erogati prima dell'assunzione a copertura del costo degli stessi fino un valore massimo di € 500 per ciascuna assunzione incentivata. I servizi devono essere erogati da soggetti appartenenti all'elenco regionale degli operatori accreditati per i servizi al lavoro in possesso dell'autorizzazione per i servizi di ricerca e selezione del personale.

I datori di lavoro interessati possono prendere visione dell'elenco degli operatori accreditati pubblicato nel sito della Direzione Formazione e Lavoro, <https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/Occupazione-e-formazione-professionale/Accreditamento-operatori/ser-accreditamento-servizi-lavoro-IFL/accreditamento-servizi-lavoro>

Sono riconosciuti i servizi attivati a partire dalla pubblicazione del presente Avviso, fruiti e conclusi precedentemente all'assunzione del destinatario.

Il voucher per i servizi di ricerca e selezione del personale non è riconosciuto qualora:

- i servizi siano erogati dopo l'assunzione;
- l'assunzione del lavoratore avvenga con contratto di apprendistato di I o III livello.

L'importo dei voucher assegnati in fase di ammissione a finanziamento rappresenta il valore massimo che Regione Lombardia può erogare nei confronti dei soggetti beneficiari del voucher. Eventuali importi sostenuti superiori al valore dei voucher ammessi saranno a carico dei beneficiari stessi.

Il voucher per i servizi di ricerca e selezione è riconosciuto anche in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro.

#### *Incentivo occupazionale*

L'incentivo occupazionale è condizionato alla realizzazione di un percorso formativo ed è differenziato in base alla difficoltà di inserimento nel mercato del lavoro, come segue:

- Lavoratori fino a 54 anni: € 4.000
- Lavoratrici fino a 54 anni: € 6.000
- Lavoratori a partire da 55 anni: € 6.000
- Lavoratrici a partire da 55 anni: € 8.000

A tali importi si aggiunge un ulteriore valore di € 1.000 se l'assunzione viene effettuata da un datore di lavoro con meno di 50 dipendenti.

L'incentivo è concesso a fronte di contratti di lavoro subordinato attivati presso unità produttive/sedi operative della Lombardia, che, al momento della presentazione della domanda di concessione dell'agevolazione, abbiano le seguenti caratteristiche:

- a tempo indeterminato, a tempo determinato di almeno 12 mesi, anche in apprendistato, incluse le proroghe e le trasformazioni di contratti avviati dopo la pubblicazione dell'Avviso;
- a tempo pieno, a tempo parziale (di almeno 20 ore settimanali medie).

Sono esclusi i contratti di somministrazione e tutte le altre seguenti forme contrattuali: lavoro a progetto/collaborazione coordinata e continuativa; lavoro occasionale; lavoro accessorio; lavoro o attività socialmente utile (LSU - ASU); contratto di agenzia; associazione in partecipazione; lavoro intermittente (job on call); lavoro domestico.

L'incentivo è riconosciuto successivamente al completamento del percorso formativo (comprovato dall'attestato di partecipazione), se del caso, ed è subordinato all'effettività del contratto di lavoro e alla permanenza del lavoratore presso l'impresa, fatta salva una conclusione anticipata del rapporto di lavoro non addebitabile al datore di lavoro che determini la riparametrazione dell'incentivo.

L'incentivo non può eccedere il costo del lavoro al netto degli oneri previdenziali e contributivi (importo netto come risulta da busta paga) ed è da intendersi riferito a contratti a tempo pieno. Per i contratti a tempo parziale l'incentivo concedibile sarà riparametrato in funzione della percentuale di ore previste.

Sono ammessi all'incentivo i contratti di lavoro sottoscritti a partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso.

## **REGIMI DI AIUTO**

L'agevolazione si configura come aiuto di stato per i soggetti beneficiari dell'agevolazione ed è riconosciuta, a scelta del soggetto beneficiario, ai sensi del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" o, alternativamente, ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 nei limiti previsti per gli altri aiuti di importanza minore "*de minimis*" la cui scadenza è stata prorogata dal Regolamento (UE) 2020/972 della commissione del 2 luglio 2020 fino a fine 2023.

Pertanto, in fase di presentazione della domanda di concessione dell'agevolazione, tutti i soggetti beneficiari dell'agevolazione dovranno sottoscrivere, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., la dichiarazione che attesti il perimetro di soggetti che esercitano un'influenza dominante o il controllo della maggioranza dei diritti di voto a monte o a valle rispetto al soggetto richiedente conformemente a quanto previsto all'art. 2 paragrafo 2 lett. c) e d) del Reg. (UE) n. 1407/2013.

Le imprese agricole operanti nel settore della produzione primaria possono partecipare alla misura optando esclusivamente per il regime di aiuto "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza COVID-19".

La concessione dei finanziamenti è subordinata alla interrogazione del RNA e alla registrazione del finanziamento, secondo le condizioni e le modalità previste dall'art. 52 della L. 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii. e dalle disposizioni attuative ("Regolamento" del M.I.S.E. n. 115 del 31 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2017, in vigore dal 12 agosto 2017), dando evidenza degli Aiuti individuali registrati nel RNA e dei relativi codici COR e CUP rilasciati.

*B.1.a. Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.62495 e in particolare della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 del 19/03/2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e s.m.i.*

Gli aiuti di Stato sono inquadrati nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.58547, come prorogato dall'aiuto SA.62495, e in particolare nella sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione Europea (2020) 1863 del 19/03/2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e s.m.i., nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione



ed all'art. 54 del D.L. 34/2020 e s.m.i., fino ad un importo di 1.800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte.

Gli aiuti concessi nel Quadro Temporaneo possono essere cumulati con altri aiuti concessi sul Quadro Temporaneo, con aiuti concessi ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 "de minimis", nonché con aiuti concessi sul Regolamento di esenzione n. 651/2014, a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo degli aiuti inquadrati in predetti regimi.

Gli aiuti possono essere concessi ed erogati ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (UE) 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) 1589/2015 attivando la compensazione di cui all'art. 53 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34. Gli aiuti non possono essere concessi alle imprese che erano già in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del Regolamento (UE) 651/2014 alla data del 31 dicembre 2019.

Gli aiuti possono però essere concessi alle imprese di micro e piccole dimensioni, secondo la definizione di cui all'Allegato 1 del Regolamento (UE) 651/2014 (imprese con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo totale e/o bilancio annuo totale inferiori a 10 milioni di euro), che erano già in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del medesimo regolamento alla data del 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione. Le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 che attesti di tale condizione.

Nel settore della pesca e dell'acquacoltura, l'aiuto non deve superare i 270.000,00 euro e non deve riguardare alcuna delle categorie già escluse dal regime "de minimis" (cfr. lett. da a) a k) dell'art. 1 del Reg. (UE) 717/2014). Nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli l'aiuto non deve superare i 225.000,00 euro per impresa.

Gli aiuti possono essere concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2021, salvo proroghe del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e del relativo aiuto SA.62495.

In caso di mancata proroga da parte del Governo italiano dell'aiuto SA.62495, le concessioni che sono successive al 31 dicembre 2021 (termine di validità dell'attuale aiuto SA.57021 - SA.58547 - SA.59655 - SA.59827 - SA.62495), avverranno in Regime "de minimis" di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" ed in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di "impresa unica"), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo).

#### *B.1.b Reg (UE) n. 1407/2013, per gli aiuti di importanza minore "de minimis"*

L'agevolazione è riconosciuta ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 nei limiti previsti per gli aiuti di importanza minore "de minimis", con particolare attenzione agli articoli:

- Art. 1 (campo di applicazione);
- Art. 2 (definizioni), con riferimento in particolare al paragrafo 2 nozione di "impresa unica". Nel caso di fusioni, acquisizioni o scissioni si fa riferimento a quanto riportato nell'art. 3 comma 8 e comma 9 del richiamato Reg. (UE) n. 1407/2013;
- Art. 3 (aiuti de minimis), qualora la concessione di nuovi aiuti "de minimis" comporti il superamento dei massimali pertinenti di cui al paragrafo 2 del presente articolo, nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare del Reg. (UE) n. 1407/2013;
- Art. 5 (cumulo), con riferimento al paragrafo 1, l'agevolazione riconosciuta con la presente misura non è cumulabile con altri aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili;
- Art. 6 (controllo).

L'aiuto "de minimis" è concedibile se sono rispettate le soglie indicate nel Reg. (UE) n. 1407/2013. Le soglie indicano l'ammontare massimo di aiuti "de minimis" che un'impresa unica può ricevere, incluso l'aiuto richiesto, in tre esercizi finanziari (ai sensi del Codice Civile l'esercizio finanziario è il periodo di tempo cui si riferisce il bilancio), quello in corso e i due precedenti. Tale soglia comprende tutti gli aiuti dichiarati "de minimis" e concessi da qualsiasi amministrazione pubblica italiana per qualsiasi finalità.

La prima soglia, valida solo per l'attività di trasporto su strada, è pari a € 100.000,00.

La seconda soglia, valida per tutte le altre attività economiche, è pari a € 200.000,00.

Il periodo dei tre esercizi finanziari è un periodo mobile a ritroso che ha come riferimento il momento della domanda di finanziamento.

Nel momento in cui si richiede l'aiuto, i soggetti richiedenti che svolgono attività economica devono sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 che:

- attestati di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del suddetto Regolamento;
- attestati di non essere impresa che si trovi in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente.

Per i professionisti che esercitano l'attività in forma associata è inoltre necessario indicare i dati relativi ai soci dello Studio Associato.

L'agevolazione riconosciuta con la presente misura non è cumulabile con altri "aiuti di Stato" concessi per gli stessi costi ammissibili in regime di "de minimis".

Qualora la concessione dell'aiuto comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.7 del Regolamento medesimo, l'agevolazione sarà concessa d'ufficio nei limiti del massimale "de minimis" ancora disponibile ai sensi di quanto previsto all'art. 14 del Decreto n. 115/2017 relativo al Registro Nazionale Aiuti.

Regione Lombardia si riserva la facoltà di modificare d'ufficio l'inquadramento del regime di aiuto qualora, in fase di istruttoria, risultassero errori in tale ambito da parte del beneficiario tali da comportarne l'esclusione.

## C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

### C.1 Presentazione delle domande

Il datore di lavoro, successivamente all'assunzione del destinatario, deve presentare domanda di concessione dell'agevolazione, comprensiva di incentivo occupazionale, di voucher per la formazione e di voucher per i servizi di ricerca e selezione (se utilizzati).

**Il datore di lavoro è tenuto a presentare una domanda per ciascun lavoratore assunto.**

La presentazione delle domande decorre dal **26/07/2021** alle ore 12.00 e termina, salvo proroghe, il **30/06/2022** alle ore 12.00 e comunque fino ad esaurimento delle risorse stanziare, esclusivamente attraverso il sistema informativo Bandi Online raggiungibile all'indirizzo [www.bandi.regione.lombardia.it](http://www.bandi.regione.lombardia.it).

L'accesso a Bandi Online può essere effettuato attraverso le proprie credenziali SPID, CRS/CNS o, per i soggetti registrati, con la propria utenza.

Per avere informazioni dettagliate sulle modalità di autenticazione è possibile accedere al link <https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Cittadini/Diritti-e-tutele/bandi-online/bandi-online>

Tutti i dettagli relativi alla procedura guidata di presentazione delle domande saranno definiti all'interno di un Manuale che verrà reso disponibile all'interno del sistema informativo alla data di apertura dell'Avviso.

**Modalità di registrazione alla piattaforma regionale di Bandi Online per soggetti non registrati.**

Prima di presentare domanda di concessione dell'agevolazione, il soggetto richiedente deve:

1. registrarsi (fase di registrazione) al fine del rilascio delle credenziali di accesso al sistema informativo Bandi Online: la registrazione deve essere effettuata dalla persona incaricata per la compilazione della domanda in nome e per conto del soggetto beneficiario dell'agevolazione;
2. procedere alla fase di profilazione all'interno di suddetto sistema informativo, che prevede:
  - l'attribuzione delle credenziali alla persona fisica incaricata dal soggetto beneficiario dell'agevolazione per la compilazione della domanda;
  - la compilazione delle informazioni relative al soggetto beneficiario dell'agevolazione;
  - il caricamento del documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante e dell'Atto costitutivo recante le cariche associative.
3. attendere la validazione: i tempi di validazione potranno richiedere, a seconda della modalità di registrazione e profilazione utilizzata, fino a 16 ore lavorative.

La verifica dell'aggiornamento e della correttezza dei dati presenti sul profilo all'interno del sistema informativo è a esclusiva cura e responsabilità del soggetto richiedente stesso.

Il soggetto richiedente deve compilare la domanda secondo lo schema di cui all'Allegato 3. Al termine della compilazione della domanda, il soggetto richiedente dovrà provvedere ad allegare la seguente documentazione, anch'essa caricata elettronicamente sul sistema informativo:

- Incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda, nel caso in cui non sia il Legale rappresentante del soggetto richiedente a presentarla, secondo lo schema di cui all'Allegato 4<sup>4</sup>;
- Documentazione relativa alla concessione di aiuti di Stato, secondo lo schema di cui all'Allegato 5.

Il mancato caricamento elettronico dei documenti di cui sopra costituirà causa di inammissibilità della domanda di concessione dell'agevolazione.

A seguito del caricamento dei documenti sopra descritti, il Legale rappresentante del soggetto richiedente (o suo delegato) deve scaricare tramite l'apposito pulsante la domanda generata in automatico dal sistema e sottoscriverla elettronicamente.

Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (*electronic IDentification Authentication and Signature* - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71".

La domanda deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo attualmente vigente di 16 euro - ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 - o valore stabilito dalle successive normative.

A seguito del completo caricamento della documentazione richiesta, il soggetto richiedente dovrà procedere all'assolvimento in modo virtuale della marca da bollo tramite carta di credito sui circuiti autorizzati accedendo dall'apposita sezione del Sistema Informativo. L'assolvimento dell'imposta di bollo è consentito solo in modalità telematica e pertanto non sono ammesse altre forme di pagamento al di fuori di quelle sopradescritte.

---

<sup>4</sup> L'incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda non può essere conferito ad alcun dipendente dei soggetti erogatori del voucher per la formazione e del voucher per i servizi di ricerca e selezione.

Le domande di concessione dell'agevolazione sono trasmesse e protocollate elettronicamente solo a seguito del completamento delle fasi sopra descritte cliccando il pulsante "Invia al protocollo".

A conclusione della suddetta procedura il sistema informativo rilascia automaticamente numero e data di protocollo della domanda presentata. Ai fini della verifica della data di presentazione della domanda farà fede esclusivamente la data di invio al protocollo registrata dalla procedura online.

L'avvenuta ricezione telematica della domanda è comunicata via posta elettronica all'indirizzo indicato nella sezione Anagrafica di Bandi Online al soggetto richiedente e riporta il numero identificativo a cui fare riferimento nelle fasi successive dell'iter procedurale.

La mancata osservanza delle modalità di presentazione costituirà causa di inammissibilità formale della domanda di concessione dell'agevolazione.

Dopo l'invio della domanda di concessione dell'agevolazione non sono ammesse variazioni rispetto ai destinatari pena la revoca dell'agevolazione stessa. Non sono ammessi cambi della natura giuridica/forma societaria del beneficiario dell'agevolazione che comportano la modifica della Partita IVA/Codice Fiscale, pena la decadenza dell'agevolazione.

## **C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione dell'agevolazione**

L'agevolazione è assegnata con procedura a sportello, in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande, previa istruttoria di cui al successivo paragrafo C.3.

L'assegnazione dell'agevolazione è subordinata alla disponibilità del Fondo al momento della richiesta.

## **C.3 Istruttoria**

### *C.3.a Modalità e tempi del processo*

L'Ufficio competente, entro 60 giorni solari dalla data di protocollazione elettronica della domanda di concessione dell'agevolazione, effettua l'istruttoria della domanda.

### *C.3.b Verifica di ammissibilità delle domande*

L'istruttoria formale è finalizzata a verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei soggetti richiedenti e dei destinatari, la correttezza della modalità di presentazione della domanda di concessione dell'agevolazione, la completezza documentale della stessa, nonché l'assolvimento degli eventuali obblighi di bollo.

Le domande saranno ritenute ammissibili a fronte del rispetto dei seguenti requisiti:

- possesso dei requisiti previsti ai paragrafi A.3 e A.4;
- la completezza e correttezza delle informazioni di cui al paragrafo B.1;
- rispetto dei termini e delle modalità di presentazione della domanda, previsti al paragrafo C.1;
- completezza della domanda e della documentazione richiesta;
- conformità rispetto alla normativa sugli aiuti di Stato.

I requisiti sono resi dai soggetti richiedenti sotto forma di autodichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e sono verificati da Regione Lombardia, anche attraverso la collaborazione con altri enti competenti, titolari delle banche dati di riferimento (es. CCIAA, RNA, Agenzia delle Entrate).

### *C.3.c Integrazione documentale*

Regione Lombardia si riserva la facoltà di chiedere ai soggetti richiedenti i chiarimenti e le integrazioni che si rendessero necessari. La richiesta di integrazione avviene attraverso il sistema informativo Bandi Online. Al

soggetto beneficiario dell'agevolazione verrà inviata anche una comunicazione via mail all'indirizzo di posta elettronica del referente indicato nella domanda di finanziamento. Le integrazioni devono pervenire entro 15 giorni solari dalla data della richiesta.

In tale ipotesi, i termini temporali dell'istruttoria della domanda si intendono interrotti sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa. La mancata risposta del soggetto richiedente, entro il termine stabilito, costituisce causa di non ammissibilità della domanda.

#### *C.3.d Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria*

Entro 60 giorni solari dalla data di presentazione della domanda, il Responsabile di Procedimento comunica l'esito dell'istruttoria a ciascun beneficiario tramite sistema informativo all'indirizzo mail dichiarato nella domanda di concessione dell'agevolazione, specificando l'entità dell'agevolazione, nonché condizioni e obblighi da rispettare ai fini dell'erogazione.

In caso di perdita dei requisiti d'accesso prima della concessione dell'agevolazione il beneficiario è tenuto tempestivamente a comunicarlo a Regione Lombardia via PEC ([lavoro@pec.regione.lombardia.it](mailto:lavoro@pec.regione.lombardia.it)) indicando nell'oggetto l'avviso di riferimento, l'azienda beneficiaria e l'ID della domanda di concessione dell'agevolazione.

#### **C.4 Modalità e tempi per l'erogazione dell'agevolazione**

L'erogazione dell'agevolazione avviene con tempistiche e modalità diverse a seconda della tipologia di voucher/incentivo richiesto in erogazione.

L'erogazione del voucher per la formazione e per i servizi di ricerca e selezione avviene a rimborso, a seguito di rendicontazione.

L'erogazione dell'incentivo occupazionale può avvenire:

- a rimborso, a seguito di rendicontazione finale;
- in un'unica soluzione anticipata alla presentazione della domanda di liquidazione, con presentazione di fidejussione a garanzia dell'incentivo.

L'atto di liquidazione dell'agevolazione verrà adottato entro 45 giorni solari dalla data della domanda di liquidazione, previa verifica della documentazione presentata. La documentazione allegata alla domanda di liquidazione verrà verificata da una struttura indipendente da chi gestisce l'Avviso.

#### *C.4.a Caratteristiche della fase di rendicontazione*

##### Erogazione del voucher per i servizi di ricerca e selezione e del voucher per la formazione

Una volta concessa l'agevolazione da parte di Regione, il soggetto richiedente può presentare la domanda di liquidazione per il voucher per la formazione e per il voucher per i servizi di ricerca e selezione, se del caso, secondo il format di cui all'Allegato 10.

Il soggetto richiedente è tenuto a trasmettere, entro 15 mesi dalla data di concessione dell'agevolazione e comunque entro e non oltre il 30/09/2023 alle ore 12.00, pena la decadenza dell'agevolazione, attraverso il sistema informativo Bandi Online, la domanda di liquidazione unica per il voucher per la formazione e per il voucher per i servizi di ricerca e selezione, sottoscritta mediante apposizione della firma digitale o elettronica del legale rappresentante del soggetto beneficiario dell'agevolazione o suo delegato, allegando:

- copia della fattura/altro documento contabile quietanzato, emessa dall'operatore incaricato dei servizi. La fattura dovrà riportare tassativamente la seguente dicitura: "Spesa sostenuta a valere sull'Avviso

- pubblico Formare per assumere<sup>5</sup>, oltre che l'indicazione della tipologia di servizi forniti, delle date di erogazione e del destinatario (o dei destinatari) coinvolto/i: titolo del corso, codici fiscali dei destinatari;
- Ricevuta di bonifico attestante il pagamento della fattura/altro documento contabile, indicante in maniera inequivocabile il beneficiario del bonifico, l'importo, la causale del versamento riferita al servizio fruito. Nella causale del versamento devono essere specificati i riferimenti al servizio (titolo del Corso, ID corso se del caso, CF partecipanti al servizio). Il bonifico deve essere in stato confermato/eseguito e pertanto non saranno ritenuti validi i soli ordini di bonifico<sup>6</sup>;
  - soltanto per il voucher per la formazione l'attestato di partecipazione (in caso di patentino/certificazione anche copia dello stesso);
  - eventuale Incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda, nel caso in cui non sia il Legale rappresentante del soggetto richiedente a presentarla, secondo lo schema di cui all'Allegato 4.

Il datore di lavoro dovrà inserire l'IBAN, verificando con estrema cura con la propria filiale di credito le coordinate corrette da inserire in domanda per consentire l'effettivo accredito dell'incentivo.

La fattura - sia quella relativa ai servizi per la formazione, sia quella relativa ai servizi di ricerca e selezione - dovrà riportare il costo totale dei servizi per il datore di lavoro e i nominativi e codici fiscali di tutti i partecipanti alle attività relativi allo stesso datore di lavoro. Sarà cura del beneficiario allegare la fattura per ogni singola richiesta di liquidazione relativa al destinatario/CF presente in fattura. Regione Lombardia rimborserà la spesa corrispondente alla quota pro-capite ricavabile dalla fattura, fino ai massimali previsti dall'Avviso (€ 3.000 per la formazione, € 500 per i servizi di ricerca e selezione). Richieste di liquidazione relative a destinatari i cui riferimenti non sono previsti in fattura non saranno riconosciute.

#### Erogazione dell'incentivo occupazionale

L'erogazione dell'incentivo occupazionale avviene con tempistiche e modalità diverse a scelta del soggetto richiedente:

- a rimborso, a seguito di rendicontazione finale;
- in un'unica soluzione anticipata alla presentazione della domanda di liquidazione, con presentazione di fidejussione a garanzia dell'incentivo.

#### *Erogazione a rimborso*

Il soggetto richiedente può trasmettere, trascorsi 12 mesi dall'assunzione o, in caso di conclusione anticipata motivata non addebitabile al datore di lavoro, successivamente alla data di conclusione, comunque entro 15 mesi dalla data di concessione dell'agevolazione e non oltre il 30/09/2023 alle ore 12.00, pena la decadenza dell'agevolazione, attraverso il sistema informativo Bandi Online, la domanda di liquidazione dell'incentivo, di cui all'Allegato 9, sottoscritta mediante apposizione della firma digitale o elettronica del legale rappresentante del soggetto beneficiario dell'agevolazione o suo delegato, allegando:

- buste paga della persona assunta per le 12 mensilità o per il numero di mensilità erogate in caso di cessazione anticipata per motivazione non addebitabile al datore di lavoro;
- documentazione attestante l'effettivo e definitivo versamento al lavoratore di tutte le mensilità (bonifici bancari con codice definitivo di avvenuta esecuzione con evidenza della data e dettaglio dell'esito o estratto conto con evidenza del pagamento al destinatario);
- eventuale documentazione comprovante casi di dimissioni, licenziamento o recesso per giusta causa non addebitabile al datore di lavoro (es. lettera di dimissioni sottoscritta dall'impresa e dal lavoratore, etc.);

---

<sup>5</sup> Nel caso in cui, per motivi derivanti dalle limitazioni del proprio sistema gestionale, il soggetto erogatore del servizio non possa apporre la dicitura descritta nel campo note o nell'oggetto della fornitura elettronica, è possibile assolvere all'obbligo producendo in rendicontazione una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ai sensi degli art. 47 e art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.) in cui si elencano gli estremi del giustificativo interessato e si dichiara che a) non è stato possibile apporre le diciture alla fattura elettronica originale b) la fattura non è stata presentata a valere su altre agevolazioni.

<sup>6</sup> Non sono ammessi pagamenti in contanti o per il tramite assegni bancari/postali.

- eventuale Incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda, nel caso in cui non sia il Legale rappresentante del soggetto richiedente a presentarla, secondo lo schema di cui all'Allegato 4.

Il datore di lavoro dovrà inoltre inserire l'IBAN, verificando con estrema cura con la propria filiale di credito le coordinate corrette da inserire in domanda per consentire l'effettivo accredito dell'incentivo.

L'incentivo verrà riparametrato nel caso in cui:

- l'ammontare dell'incentivo sia superiore alla somma degli importi relativi alle buste paga;
- vi sia stata una conclusione anticipata del rapporto di lavoro non addebitabile al datore di lavoro. In tal caso l'agevolazione sarà riconosciuta per le mensilità effettivamente erogate fermo restando la riparametrazione del punto precedente.

Ai fini della valorizzazione dell'incentivo occupazionale da erogare, sarà considerato il numero di ore settimanali medie come da contratto che il datore di lavoro ha inserito in fase di presentazione della domanda di concessione dell'agevolazione. Eventuali successive modifiche a tale numero non saranno tenute in considerazione.

#### *Erogazione in un'unica soluzione anticipata*

Il soggetto richiedente presenta, trascorsi almeno 180 giorni dall'assunzione del lavoratore, la domanda di liquidazione anticipata di cui all'Allegato 8.

In tal caso, il datore di lavoro deve stipulare, a favore della Regione Lombardia, una fidejussione, di durata annuale, tacitamente rinnovabile e di natura irrevocabile, incondizionata ed escutibile a semplice richiesta della Regione. La fidejussione deve contenere i campi minimi di cui all'Allegato 13 Fac-Simile Garanzia Fidejussoria.

L'importo della fidejussione deve essere pari all'importo dell'anticipazione richiesta. La fidejussione può essere rilasciata esclusivamente da:

- banche di cui D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e ss.mm.ii.;
- imprese di assicurazioni debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del T.U. delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449 e ss.mm.ii., e ricomprese nell'elenco annualmente redatto dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, recante le società obbligate a prestare fidejussioni a titolo di cauzione, nei confronti dello stato e di altri enti pubblici;
- intermediari finanziari di cui al D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e ss.mm.ii. a ciò abilitati.

In tale ipotesi, il soggetto richiedente è tenuto a trasmettere, attraverso il sistema informativo Bandi Online:

- domanda di liquidazione anticipata dell'incentivo, sottoscritta mediante apposizione della firma digitale o elettronica del legale rappresentante del soggetto beneficiario dell'agevolazione o suo delegato;
- copia della fidejussione, sottoscritta mediante apposizione della firma digitale o elettronica del legale rappresentante del soggetto beneficiario dell'agevolazione o suo delegato, secondo lo schema di cui all'Allegato 13 Fac-Simile Garanzia Fidejussoria.
- eventuale Incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda, nel caso in cui non sia il Legale rappresentante del soggetto richiedente a presentarla, secondo lo schema di cui all'Allegato 4;

Il datore di lavoro dovrà inserire l'IBAN, verificando con estrema cura con la propria filiale di credito le coordinate corrette da inserire in domanda per consentire l'effettivo accredito dell'incentivo.

Successivamente, trascorsi 12 mesi dall'assunzione, e comunque entro e non oltre il 30/09/2023 alle ore 12.00, pena la decadenza dell'agevolazione, il soggetto richiedente è tenuto a trasmettere, attraverso il sistema informativo Bandi Online:

- Comunicazione di conclusione dell'incentivo occupazionale, di cui all'Allegato 11, sottoscritta mediante apposizione della firma digitale o elettronica del legale rappresentante del soggetto beneficiario dell'agevolazione o suo delegato;
- buste paga della persona assunta per le 12 mensilità o per il numero di mensilità erogate nel corso di vigenza del contratto (in caso di conclusione anticipata non addebitabile al datore di lavoro);
- documentazione attestante il versamento al lavoratore di tutte le mensilità (bonifici bancari con codice definitivo di avvenuta esecuzione con evidenza della data e dettaglio dell'esito o estratto conto con evidenza del pagamento al destinatario);
- eventuale documentazione comprovante casi di dimissioni, licenziamento o recesso per giusta causa non addebitabile al datore di lavoro (es. lettera di dimissioni sottoscritta dall'impresa e dal lavoratore, etc.);
- eventuale Incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda, nel caso in cui non sia il Legale rappresentante del soggetto richiedente a presentarla, secondo lo schema di cui all'Allegato 4.

L'incentivo verrà riparametrato nel caso in cui:

- l'ammontare dell'incentivo sia superiore alla somma degli importi relativi alle buste paga;
- vi sia stata una conclusione anticipata del rapporto di lavoro non addebitabile al datore di lavoro. In tal caso l'incentivo sarà riconosciuto per le mensilità effettivamente erogate fermo restando la riparametrazione del punto precedente.

Ai fini della valorizzazione dell'incentivo occupazionale da erogare, sarà considerato il numero di ore settimanali medie come da contratto che il datore di lavoro ha inserito in fase di presentazione della domanda di concessione dell'agevolazione. Eventuali successive modifiche a tale numero non saranno tenute in considerazione.

All'esito positivo delle verifiche della regolarità della documentazione presentata, il Responsabile del procedimento provvede ad inviare via PEC la Comunicazione di svincolo fidejussorio al Garante e per conoscenza al beneficiario all'indirizzo indicato nella sezione Anagrafica di Bandi Online. I costi della fidejussione non sono rimborsabili.

-----

Ai fini della concessione di agevolazione pubbliche, comunque denominate, il cui valore sia pari o superiore a € 150.000, il soggetto richiedente deve essere in regola con la normativa antimafia e presentare le dichiarazioni necessarie per permettere alla Pubblica Amministrazione di effettuare le verifiche attraverso la banca dati nazionale unica del Ministero dell'Interno di cui agli artt. 96 e ss. del d.lgs. n. 159/2011. L'esito positivo delle verifiche antimafia preclude la concessione di agevolazioni pubbliche.

Le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 sono assoggettabili a verifica da Regione Lombardia o da altri organi di controllo, anche attraverso la collaborazione con altri enti competenti, titolari delle banche dati di riferimento (es. INPS, Agenzia delle entrate, CCIAA, RNA, Prefetture).

Nella fase di verifica della documentazione relativa alla rendicontazione, Regione Lombardia si riserva la facoltà di richiedere ai soggetti beneficiari dell'agevolazione, attraverso il sistema informativo, i chiarimenti e le integrazioni documentali che si rendessero necessari. Le integrazioni e i chiarimenti devono pervenire entro 15 giorni solari dalla data della richiesta. In tale ipotesi, i termini temporali si intendono interrotti sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa. La mancata risposta del soggetto richiedente, entro il termine stabilito, costituisce causa di decadenza dell'agevolazione concessa.



I soggetti beneficiari dell'agevolazione sono tenuti a conservare agli atti per 10 anni tutta la documentazione (in originale) presentata in fase di domanda di concessione dell'agevolazione e in fase di domanda di liquidazione, ivi compresa la documentazione attestante tutti i versamenti effettuati al lavoratore.

Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio da Regione Lombardia, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30/01/2015 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 dell'01/06/2015). In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (L. n. 98/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis).

## **D. DISPOSIZIONI FINALI**

### **D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari**

Il soggetto beneficiario dell'agevolazione è tenuto:

- al rispetto di tutte le disposizioni e prescrizioni contenute nel presente Avviso;
- al rispetto dei principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'art. 31 del D. lgs. n. 150/2015, tra cui in particolare si evidenziano:
  - l'incentivo non spetta se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o dalla contrattazione collettiva (art. 31, comma 1, lettera a);
  - l'incentivo non spetta se l'assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine (art. 31, comma 1, lettera b);
  - l'incentivo non spetta se presso il datore di lavoro sono in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione riguardi lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione (art. 31, comma 1, lettera c);
  - l'incentivo non spetta se l'assunzione riguarda lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento (art. 31, comma 1, lettera d);
- a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal presente Avviso, la documentazione e le informazioni eventualmente richieste.

### **D.2 Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari**

La rinuncia deve essere comunicata a Regione Lombardia, accedendo all'apposita sezione del sistema informativo Bandi Online inviando la Comunicazione di Rinuncia all'agevolazione, di cui all'Allegato 12, sottoscritta mediante apposizione della firma digitale o elettronica del legale rappresentante del soggetto beneficiario dell'agevolazione o suo delegato.

In caso di conclusione anticipata del contratto addebitabile al datore di lavoro:

- in assenza di domanda di liquidazione dell'agevolazione il datore di lavoro dovrà obbligatoriamente comunicarlo a Regione Lombardia attraverso la Comunicazione di Rinuncia dell'agevolazione di cui all'Allegato 12;
- successiva all'erogazione della domanda di liquidazione anticipata, il datore di lavoro dovrà obbligatoriamente comunicarlo con PEC ([lavoro@pec.regione.lombardia.it](mailto:lavoro@pec.regione.lombardia.it) - indicando nell'oggetto l'avviso di riferimento, l'azienda beneficiaria e l'id della domanda di agevolazione) a Regione Lombardia,

che adotterà le opportune azioni di recupero delle somme percepite aumentate degli interessi legali decorrenti nel periodo compreso fra la data di erogazione e quella di rimborso e, solo a recupero avvenuto, procederà allo svincolo fidejussorio.

L'agevolazione assegnata è soggetta a decadenza o revoca totale con decreto del responsabile del procedimento amministrativo, qualora non siano rispettate le indicazioni, gli obblighi e i divieti contenuti nel presente Avviso e nel rispetto di quanto previsto dal Regime di aiuti di Stato scelto.

Le domande ammesse per le quali non sarà possibile perfezionare il pagamento per indicazione errata dell'IBAN saranno oggetto di decadenza.

Regione Lombardia si riserva di non liquidare l'agevolazione oppure, se le somme sono già state erogate, di adottare azioni di recupero/compensazione delle somme indebitamente percepite.

A fronte dell'intervenuta decadenza, revoca, rinuncia dell'agevolazione, gli importi eventualmente da recuperare saranno incrementati di un tasso di interesse annuale pari al tasso ufficiale di riferimento della BCE.

### **D.3 Ispezioni e controlli**

È facoltà di Regione Lombardia effettuare visite e controlli in loco, anche senza preavviso, nonché effettuare controlli desk, in ogni fase delle attività previste nel presente Avviso al fine di verificare la regolarità della documentazione e dei procedimenti amministrativi.

### **D.4 Monitoraggio dei risultati**

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati all'intervento di cui al presente Avviso, l'indicatore individuato è il seguente:

#### ***Numero di soggetti beneficiari***

Regione Lombardia, ai fini di monitoraggio, entro 24 mesi dalla data di assunzione del lavoratore, verificherà la permanenza del lavoratore presso il datore di lavoro destinatario del beneficio e della sede di lavoro sul territorio lombardo.

#### ***Customer satisfaction***

In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, comma 2 bis, lettera g della l. r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di *customer satisfaction*, sia nella fase di "adesione" che di "rendicontazione". Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

### **D.5 Responsabile del procedimento**

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente pro-tempore della UO Mercato del Lavoro e Politiche attive della Direzione generale Formazione e Lavoro.

## D.6 Trattamento dati personali

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003, Regolamento (UE) n. 2016/679 e D. lgs. n. 101/2018), si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'Allegato 6.

## D.7 Pubblicazione, informazioni e contatti

Il presente Avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito web [www.bandi.regione.lombardia.it](http://www.bandi.regione.lombardia.it).

Qualsiasi informazione relativa ai contenuti del Bando e agli adempimenti connessi potrà essere richiesta a: [formareperassumere@regione.lombardia.it](mailto:formareperassumere@regione.lombardia.it)

Per assistenza informatica sull'utilizzo del sistema informatico Bandi Online è possibile contattare:

- Email: [bandi@regione.lombardia.it](mailto:bandi@regione.lombardia.it)
- Numero verde: 800.131.151

### Scheda informativa<sup>7</sup>

Per rendere più agevole la partecipazione al bando, in attuazione della L.R. 1° febbraio 2012 n. 1, si rimanda alla Scheda informativa, di seguito riportata.

TITOLO	Formare per assumere - Incentivi occupazionali associati a voucher per l'adeguamento delle competenze
DI COSA SI TRATTA	<p>Il presente Avviso, in attuazione della D.G.R. n. 4922 del 21/06/2021, si propone di superare il <i>mismatch</i> tra domanda e offerta di lavoro, permettendo alle imprese di colmare il gap di profili e competenze in fase di assunzione, attraverso il finanziamento di percorsi formativi abbinati ad incentivi occupazionali.</p> <p>In tal senso, focalizzandosi sui bisogni delle imprese, la misura costituisce un'opportunità ulteriore rispetto agli interventi in corso di politica attiva e si inserisce nella strategia europea e nazionale di ripresa e di contrasto alla crisi occupazionale.</p>
TIPOLOGIA	Agevolazione a fondo perduto.
CHI PUÒ PARTECIPARE	<p>Datori di lavoro aventi unità produttiva/sede operativa ubicata sul territorio di Regione Lombardia, rientranti in una delle seguenti categorie:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• le imprese iscritte, in stato attivo, al Registro Imprese della Camera di Commercio di competenza;</li><li>• gli Enti del Terzo Settore (organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali, incluse le cooperative sociali, reti associative, società di mutuo soccorso, associazioni, riconosciute o non riconosciute, fondazioni) iscritti ai registri (regionale/provinciale nelle more dell'attuazione del Registro Nazionale, ai sensi del D.Lgs. 117/2017);</li></ul>

<sup>7</sup> La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• le associazioni riconosciute e le fondazioni, aventi personalità giuridica e pertanto iscritte al Registro Regionale delle persone giuridiche;</li> <li>• i lavoratori autonomi esercenti arti o professioni con partita IVA attiva, in forma singola o associata;</li> <li>• le associazioni e i consorzi tra i soggetti di cui ai punti precedenti.</li> </ul>
RISORSE DISPONIBILI	La dotazione finanziaria complessiva è pari a € 15.000.000,00.
CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	<p>Ai soggetti beneficiari è riconosciuta un'agevolazione per la formazione erogata in fase di inserimento unitamente ad un incentivo a parziale copertura del costo del lavoro. L'agevolazione può essere inoltre estesa alla copertura dei costi di ricerca e selezione del personale, ove richiesto.</p> <p>L'agevolazione è cumulabile con altre agevolazioni previste a livello regionale o nazionale, purché non riguardino gli stessi costi ammissibili.</p> <p><i>Voucher per la formazione</i></p> <p>Il voucher per la formazione è riconosciuto, a seguito dell'assunzione, a copertura del costo sostenuto per il percorso formativo, fino un valore massimo di € 3.000 per ciascun lavoratore assunto, a fronte del servizio fruito e della sottoscrizione di un contratto di lavoro subordinato secondo le regole di cui al sotto paragrafo "Incentivo occupazionale". È riconosciuta la formazione avviata a partire dalla pubblicazione del presente Avviso, eventualmente anche prima dell'assunzione.</p> <p><i>Voucher per i servizi di ricerca e selezione</i></p> <p>L'azienda può accedere ad un voucher per servizi esterni di ricerca e selezione del personale erogati prima dell'assunzione a copertura del costo degli stessi fino un valore massimo di € 500 per ciascuna assunzione incentivata.</p> <p><i>Incentivo occupazionale</i></p> <p>L'incentivo occupazionale è condizionato alla realizzazione di un percorso formativo ed è differenziato in base alla difficoltà di inserimento nel mercato del lavoro, come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lavoratori fino a 54 anni: € 4.000</li> <li>• Lavoratrici fino a 54 anni: € 6.000</li> <li>• Lavoratori a partire da 55 anni: € 6.000</li> <li>• Lavoratrici a partire da 55 anni: € 8.000</li> </ul> <p>A tali importi si aggiunge un ulteriore valore di € 1.000 se l'assunzione viene effettuata da un datore di lavoro con meno di 50 dipendenti.</p> <p>L'incentivo è concesso a fronte della sottoscrizione di contratti di lavoro subordinato attivati presso unità produttive/sedi operative della Lombardia, che, al momento della presentazione della domanda di concessione dell'agevolazione, abbiano le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• a tempo indeterminato, a tempo determinato di almeno 12 mesi, in apprendistato, incluse le proroghe e le trasformazioni di contratti avviati dopo la pubblicazione dell'Avviso;</li> <li>• a tempo pieno, a tempo parziale (di almeno 20 ore settimanali medie).</li> </ul>

	L'incentivo è riconosciuto successivamente al completamento del percorso formativo (comprovato dall'attestato di partecipazione) ed è subordinato all'effettività del contratto di lavoro e alla permanenza del lavoratore presso l'impresa, fatta salva una conclusione anticipata del rapporto di lavoro non addebitabile al datore di lavoro che determini la riparametrazione dell'incentivo.
DATA DI APERTURA	26/07/2021, ore 12.00
DATA DI CHIUSURA	30/09/2023, ore 12.00
COME PARTECIPARE	I soggetti richiedenti devono presentare domanda di concessione dell'agevolazione esclusivamente attraverso il sistema informativo Bandi Online raggiungibile all'indirizzo <a href="http://www.bandi.regione.lombardia.it">www.bandi.regione.lombardia.it</a> .
PROCEDURA DI SELEZIONE	Procedura a sportello, in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande, previa istruttoria effettuata sulla base dei requisiti di cui al punto A.3 dell'Avviso, entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda.
INFORMAZIONI E CONTATTI	Il presente Avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito web <a href="http://www.bandi.regione.lombardia.it">www.bandi.regione.lombardia.it</a> .  Per assistenza informatica sull'utilizzo del sistema informatico Bandi Online è possibile contattare: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Email: <a href="mailto:bandi@regione.lombardia.it">bandi@regione.lombardia.it</a></li> <li>• Numero verde: 800.131.151</li> </ul>

## D.8 Diritto di accesso agli atti

Il diritto di accesso agli atti relativi al Bando è tutelato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su supporti magnetici, di atti amministrativi e documenti di Regione Lombardia o da questa stabilmente detenuti. Può essere esercitato da tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso (Allegato 7).

La richiesta di accesso dovrà essere motivata e inoltrata a: Direzione Generale Formazione e Lavoro U.O. Mercato del Lavoro e Politiche attive, Piazza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano, PEC [lavoro@pec.regione.lombardia.it](mailto:lavoro@pec.regione.lombardia.it). La consultazione dei documenti è gratuita. In caso di richiesta di copia su supporto materiale dei documenti richiesti, il richiedente provvede a versare l'importo dei costi di riproduzione quantificati dall'ufficio competente.

I costi di riproduzione su supporti materiali cartacei o informatici, così come definiti dal decreto regionale n. 1806 del 1° marzo 2010, sono pari a:

- per il formato UNI A4, euro 0,10 a pagina;
- per il formato UNI A3, euro 0,20 a pagina;
- per elaborati grafici (cartografie e simili) rimborso spese sostenute;
- riproduzione su supporto informatico dell'interessato (CD, Flash Pen): euro 2,00;
- riproduzione atti comportanti ricerca d'archivio: costo fotocopia + costo ricerca d'archivio euro 3,00;
- richieste di ricerca d'archivio e/o riproduzioni di atti presentate da studenti accompagnate da giustificativi del docente: gratuito.

Per la spedizione, per posta o fax, si aggiungono a carico del richiedente le seguenti spese:

- via FAX rimborso fisso: euro 1,00 a pagina formato A4;
- via posta ordinaria o prioritaria: i costi sono determinati con riferimento alle tariffe di mercato praticate da Poste Italiane S.p.A.

Per l'inoltro via mail, i costi onnicomprensivi a carico del richiedente sono i seguenti:

- da 1 a 10 pagine euro 0,50;
- da 11 a 20 pagine euro 0,75;
- da 21 a 40 pagine euro 1,00;
- da 41 a 100 pagine euro 1,50;
- da 101 a 200 pagine euro 2,00;
- da 201 a 400 pagine euro 3,00;
- maggiore di 400 pagine euro 4,00.

I rimborsi dei costi relativi alle copie richieste devono essere pagati tramite bonifico sul c/c bancario intestato a: Regione Lombardia – IBAN: IT 58 Y 03069 09790 000000001918, causale “accesso L. n. 241/1990”.

Si ricorda che le copie autentiche, nonché la relativa richiesta, sono soggette all'imposta di bollo. L'imposta va scontata contestualmente all'autenticazione, salvo che ricorra un'ipotesi di esenzione, da indicare in modo espreso (D.P.R 26 ottobre 1972, n. 642 e D.M. 24/05/2005).

#### **D.9 Riepilogo date e termini temporali**

<b>Attività</b>	<b>Tempistiche</b>
Presentazione delle domande di concessione dell'agevolazione	Dal 26/07/2021
Presentazione delle domande di liquidazione	Fino al 30/09/2023